



# Comune di Tolentino

PROVINCIA DI MACERATA



**OGGETTO :** RICOSTRUZIONE PUBBLICA - SISMA 2016 – OCSR  
27/2017 – MISURE IN MATERIA DI RIPARAZIONE DEL PATRIMONIO  
EDILIZIO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI DESTINAZIONE ABITATIVA - OPERE  
DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO "EX SCUOLA PATERNO" PER  
REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP

**COMMITTENTE :** COMUNE DI TOLENTINO

TAVOLA :

**24**

SOSTITUTIVA  
VERIFICA PREVENTIVA

**PROGETTISTI INCARICATI :**

Geom. SERGIO MACCARI

Via Francesco Filelfo n. 14 - Tel. 3355246874

62029 TOLENTINO (MC)

c.f. MCC SRG 60M24 L191R

e - mail: tol.sergiom@gmail.com

**TIMBRO E FIRMA**

Firmato digitalmente da

**SERGIO MACCARI**

CN = MACCARI SERGIO  
O = Collegio dei Geometri di  
Macerata/80011140433  
C = IT

SCHEMA CONTRATTO

SCALA : -

DATA : Marzo 2019

	<b>REPUBBLICA ITALIANA</b>	
	<b>COMUNE DI TOLENTINO</b>	
	<b>Provincia di Macerata</b>	
	<b>CONTRATTO APPALTO:</b> .....	
	<b>CIG:</b> ..... - <b>CUP:</b> .....	
	<b>REP. n.</b>	
	L'anno ..... (.....) addì ..... del mese	
	di ..... , in Tolentino, presso la sede municipale ubicata in Galleria	
	Europa n.8,nell'ufficio del Segretario Generale.	
	AVANTI a me, Dr. ...., Segretario Generale del Comune di	
	Tolentino, domiciliato per la carica presso il Comune di Tolentino,	
	autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L. D.	
	Lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta	
	di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge,	
	<b>SONO COMPARSI :</b>	
	- da una parte: ....., nat. a ..... il ....., .. Quale	
	interviene nella sua qualità di ....., domiciliato per la sua	
	carica presso il Comune di Tolentino e, quindi, in rappresentanza e per conto	
	del <b>Comune di Tolentino</b> , Codice Fiscale 83000110433, che nel contesto	
	dell'Atto verrà chiamato per brevità anche "Amministrazione Appaltante";	
	- dall'altra parte: il sig. ...., nat. a ..... il	
	..... , residente in ....., .. quale interviene in questo	
	Atto in qualità di ..... e, quindi, in nome e per conto dell'Impresa	
	".....", Codice Fiscale ....., con sede legale a	
	....., via ....., iscritta nel Registro delle Imprese	
		1 di 25

	presso la Camera di Commercio di ..... al n. REA ....., che nel	
	proseguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".	
	Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di	
	ricevere questo Atto, con il quale:	
	<b>PREMETTONO:</b>	
	- che a seguito di gara a ..... sono stati provvisoriamente	
	aggiudicati all'Appaltatore i lavori di:	
	“ .....	
	..... come risulta da	
	verbale in data .....	
	- che con determinazione dirigenziale n. .... (R. G. n. ....) in data	
	..... sono stati definitivamente aggiudicati all'"Appaltatore" i lavori di:	
	.....;	
	- che la spesa complessiva di € .....relativa al presente appalto	
	viene finanziata mediante .....	
	- che l'Amministrazione Appaltante ha effettuato le verifiche di legge	
	sull'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 90, c. 9	
	Dlgs. n. 81/2008;	
	- che la Stazione appaltante ha verificato l'iscrizione dell'Appaltatore	
	all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016	
	convertito con modificazioni dalla L. n. 229/2016;	
	<b>Tutto ciò premesso</b> , le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano	
	quanto segue:	
	<b>ART. 1) PREMESSE</b>	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.	
	2 di 25	

	<b>ART. 2) OGGETTO DELL'APPALTO</b>	
	L'Amministrazione Appaltante, come sopra rappresentata, conferisce	
	all'Appaltatore che accetta a mezzo del ....., l'appalto relativo	
	ai lavori di: “.....(CIG:	
	..... - CUP: .....).	
	Il presente contratto è stipulato .....“a misura” ai sensi	
	dell'art.3,C.1- lett.aaaaa) del D.Lgs.50/16 come segue :	
	- Lavori soggetti a ribasso € .....	
	- Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € .....	
	- TOTALE €.....	
	Gli importi dei lavori possono variare in aumento o in diminuzione entro i	
	limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto all'art. 1.6 e dagli artt. 106	
	comma 12 e 149 del D. Lgs. n. 50/16, senza che l'impresa possa far valere il	
	diritto alla risoluzione del contratto.	
	<b>ART. 3) DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL</b>	
	<b>CONTRATTO.</b>	
	I suddetti lavori vengono appaltati sotto l'osservanza piena, assoluta e	
	rigorosa del progetto esecutivo approvato con ..... n..... del	
	.....	
	Sono parte integrante e sostanziale del contratto benché non materialmente	
	allegati, il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il	
	capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici” per le parti ancora in	
	vigore, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco prezzi, il piano di sicurezza e	
	coordinamento, il piano operativo di sicurezza ed il cronoprogramma. Detti	
	elaborati vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e	
	3 di 25	

	depositati agli atti unitamente alla citata delibera di approvazione n. ....	
	A termini dell'art. 32 comma 14-bis del D. Lgs. n. 50/16 vengono	
	materialmente allegati al presente atto e sottoscritti mediante strumenti	
	informatici il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Compito Metrico	
	Estimativo. Viene altresì allegato e sottoscritto il Protocollo Quadro di	
	Legalità del 26 Luglio 2017 ai sensi dell'art. 6 comma 1 del medesimo	
	Protocollo.	
	<b>ART. 4) OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI</b>	
	<b>LEGGE</b>	
	Le opere oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite a regola	
	d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge e dei regolamenti in	
	materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto degli obblighi ed oneri posti in	
	essere dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed assunzione di	
	manodopera e di quelli derivanti dall'osservanza dei contratti collettivi di	
	lavoro.	
	In presenza degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 22.1.2008 n. 37, una	
	particolare attenzione dovrà essere riservata dall'appaltatore al pieno rispetto	
	delle condizioni previste dalla legge medesima. Egli dovrà quindi, nel	
	rispetto delle norme che regolano il subappalto:	
	- affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti	
	previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti	
	tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3, 4,	
	5, 6 e 10 del suddetto decreto;	
	- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del citato decreto	
		4 di 25

	per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;	
	- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte;	
	- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo	
	degli impianti così come prescritto dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008, n. 37.	
	<b>ART. 5) AMMONTARE DELL'APPALTO</b>	
	L'importo dell'appalto ammonta ad € ..... (euro	
	...../..), di cui €	
	..... (euro ...../..) per lavori al netto del ribasso del	
	.....% ed € ..... (.....) per oneri di sicurezza	
	non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.	
	<b>ART. 6) GARANZIE</b>	
	A norma dell'art. 103 del Dlgs. n. 50/16, a garanzia degli oneri per il	
	mancato od inesatto adempimento del presente contratto, l'Impresa presta la	
	cauzione definitiva di € .....	
	(euro...../00), calcolata ai sensi dell'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. ...., rilasciata da	
	....., emessa in ..... il .....	
	Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 comma	
	5.	
	L'Appaltatore ha costituito altresì, ai sensi dell'Art. 103,comma 7 del Dlgs.	
	n.50/16, polizza assicurativa di euro ..... n.	
	....., rilasciata in ....., da	
	....., a garanzia di tutti i rischi di	
	esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di	
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza	
	5 di 25	

	maggiore, con i seguenti massimali:	
	- Partita 1: € .....;	
	- Partita 2: € .....;	
	- Partita 3: € .....;	
	- Danni a terzi nell'esecuzione dei lavori: € .....	
	Resta ferma l'integrale responsabilità dell'appaltatore per i danni non	
	coperti, ovvero per eventuali maggiori danni, eccedenti i massimali	
	assicurati.	
	Tali garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o	
	comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante	
	dal relativo certificato.	
	Qualora l'Appaltatore richieda l'anticipazione del prezzo, dovrà presentare	
	apposita polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 35 comma 18, del D.Lgs.	
	50/2016 con le modalità e gli importi ivi indicati.	
	<b>ART. 7) CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE</b>	
	<b>DELL'APPALTATORE E DIRETTORE DI CANTIERE</b>	
	Il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la	
	conduzione del cantiere e deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
	presenza sul luogo dei lavori.	
	La Direzione Tecnica dell'Impresa, a norma dell'art. 87 del D.P.R. n.	
	207/2010, è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico	
	organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori.	
	Qualora la direzione del cantiere non sia assunta, a norma degli artt. 4 e 6	
	del D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato	
	6 di 25	

	generale d'appalto dei lavori pubblici”, dall'appaltatore, lo stesso dovrà	
	incaricare formalmente, prima della consegna, un direttore tecnico	
	dell'impresa o altro tecnico, fornito dei requisiti d'idoneità tecnici e morali.	
	In quest'ultimo caso il mandato con rappresentanza dovrà essere conferito	
	per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione committente.	
	Qualora l'impresa per qualsiasi motivazione dovesse trovarsi priva della	
	direzione tecnica e/o del Direttore di Cantiere dovrà sospendere	
	immediatamente i lavori per mancanza di idoneità tecnica e organizzativa.	
	<b>ART. 8) CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI</b>	
	Il Direttore dei lavori è tenuto a consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi	
	dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il giorno successivo alla data di	
	aggiudicazione ai sensi di quanto stabilito all'art. 2.10 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	
	Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà	
	trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà	
	certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	all'Amministrazione Appaltante le informazioni e i documenti previsti e	
	necessari ai sensi dell'art. 90, c. 9 del Dlgs. n. 81/2008.	
	L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono	
	periodicamente alla Amministrazione Appaltante copia dei versamenti	
	contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli	
	organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.	
	Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa	
	appaltatrice procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare	
	7 di 25	



	considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai	
	lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si	
	dovrà attenere alle norme di cui all'art. 64 del D.P.R. n. 303/56 e ai D.Lgs.	
	81/2008 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla	
	revisione e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle	
	attrezzature di cantiere.	
	<b>ART. 9) TEMPO PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI E</b>	
	<b>PENALI - PROROGHE</b>	
	L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di	
	giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di	
	consegna.	
	Nel periodo di durata dell'appalto sono stati considerati e quindi compresi	
	anche i giorni di maltempo, nella misura delle normali previsioni. In base a	
	quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore	
	dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei lavori l'ultimazione dei	
	lavori non appena avvenuta.	
	Il Direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del	
	procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori	
	rispetto al programma di esecuzione.	
	In caso di ritardato adempimento sarà applicata una penale giornaliera pari	
	all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
	Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della	
	penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del	
	procedimento, su segnalazione del Direttore dei Lavori, promuove l'avvio	
	delle procedure previste per la risoluzione del contratto con incameramento	
	8 di 25	

	della cauzione.	
	Il Direttore dei Lavori, qualora rilevi ritardi nelle singole lavorazioni,	
	rispetto al programma di esecuzione, dipendenti da negligenza	
	dell'appaltatore, attiverà, anche nel caso in cui la penale non abbia raggiunto	
	il 10 per cento dell'importo contrattuale, le procedure previste dall'art.108 c.	
	4 del D.Lgs n.50/2016.	
	L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di	
	ultimare i lavori nei termini fissati, può richiederne, a norma dell'art. 107 del	
	D.Lgs. 50/2016 la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del	
	termine contrattuale.	
	Non verranno presi in considerazione motivi inerenti la mancanza di	
	materiali o mezzi d'opera o carenze di personale, eventi questi che saranno a	
	totale rischio dell'Appaltatore.	
	In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore	
	per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione	
	appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento,	
	sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni del ricevimento.	
	L'applicazione delle penali è comunque disciplinata dall'art. 113-bis del	
	D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	<b>ART. 10) PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI E</b>	
	<b>CRONOPROGRAMMA</b>	
	Prima dell'inizio dei lavori, a norma dell'art. 43, c. 10, Dpr. n. 207/2010,	
	l'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori un proprio programma	
	esecutivo dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma previsto	
	dall'art. 40 dello stesso Dpr. n. 207/2010, in relazione alle proprie	
	9 di 25	

	tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione	
	lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le	
	previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,	
	parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date	
	contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento,	
	deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, deve prevedere	
	con chiarezza eventuali scadenze differenziate rilevanti per l'applicazione	
	delle penali e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante	
	apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso	
	il predetto termine senza che la direzione dei lavori si sia pronunciata il	
	programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni	
	erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei tempi di ultimazione.	
	L'impresa appaltatrice è tenuta ad attenersi al programma operativo di	
	esecuzione approvato da essa redatto.	
	Qualora l'impresa non produca nel termine di cui sopra un proprio	
	programma esecutivo, essa sarà tenuta a rispettare, ai fini contrattuali, un	
	programma caratterizzato dalla progressione rettilinea dell'importo dei	
	lavori da realizzare nel rispetto delle scadenze previste dal cronoprogramma	
	di cui all'art. 40 del Dpr. n. 207/2010 e di eventuali scadenze parzialmente	
	previste salva la facoltà del Direttore dei lavori di disporre diversamente	
	mediante ordine di servizio da notificare all'impresa.	
	Il programma dei lavori dell'appaltatore potrà essere modificato o integrato	
	dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta	
	che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.	
	Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non	
	10 di 25	

	attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene	
	aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.	
	Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze	
	organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle	
	scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori,	
	subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.	
	<b>ART. 11)      SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI</b>	
	Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel	
	programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla	
	vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o	
	indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.	
	Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per	
	cause speciali, di pubblico interesse, imprevedibili o di forza maggiore,	
	impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al	
	regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è	
	tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla	
	sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti	
	impedimenti.	
	I casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o parziali	
	dei lavori e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le	
	interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti	
	sono comunque disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs n. 50/16	
	<b>ART. 12)      OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI</b>	
	<b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	
	L'“Appaltatore”, dichiara, ai sensi dell'articolo 90, del Decreto Legislativo 9	
	11 di 25	

	aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai	
	propri lavoratori il vigente Contratto Collettivo e di agire nei confronti degli	
	stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle	
	leggi e dai contratti.	
	L'Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	<b>ART. 13) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO</b>	
	<b>DELL'APPALTATORE</b>	
	Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal D.M. n. 145/2000 e a	
	quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico	
	dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono	
	compensati nel prezzo dei lavori:	
	1. adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle	
	cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai,	
	delle persone addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare	
	danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute	
	nel Dlgs. n. 81/2008 e di tutte le norme in vigore in materia di	
	infortunistica;	
	2. provvista di energia elettrica per il funzionamento dei macchinari e	
	per l'illuminazione del cantiere;	
	3. fornitura dell'acqua da usare per i lavori;	
	4. fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;	
	5. verifica dei calcoli statici allegati al progetto;	
	6. fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini	
	12 di 25	

	prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della	
	manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla	
	direzione dei lavori;	
	7. fornitura ed installazione del cartello di cantiere, delle dimensioni,	
	tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori,	
	secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, in base a	
	quanto previsto dalla legislazione vigente;	
	8. fornitura e mantenimento in efficienza dei cartelli di avviso e dei	
	fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro	
	venisse indicato dalla Direzione di lavori, a scopo di sicurezza;	
	9. mantenimento del transito in condizioni di sicurezza, effettuando le	
	segnalazioni di legge sia diurne che notturne, ed eseguendo tutte le	
	altre opere precauzionali atte ad evitare incidenti e danni alle persone	
	o cose sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori. Resta	
	convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza o inadeguatezza	
	di segnalazione dei lavori che interessano o limitano la zona riservata	
	al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle	
	persone o alle cose, l'Impresa terrà sollevata e indenne	
	l'Amministrazione Appaltante e il personale dipendente da qualsiasi	
	pretesa o molestia, anche giudiziaria che potesse provenirle da terzi e	
	provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si	
	fossero verificati;	
	10. installazione e mantenimento del cantiere in perfetto stato di agibilità	
	e di nettezza. Sono anche compresi gli oneri per la sua rimozione al	
	completamento dei lavori e quelli che dovessero derivare dalla	
	13 di 25	

	particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali difficoltà di	
	limitazione del traffico stradale;	
	11. provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità,	
	al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di	
	deposito, situati all'interno del cantiere o a piè d'opera, secondo le	
	disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona	
	conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti,	
	anche se esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altre	
	ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause	
	dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e	
	manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo	
	dell'Appaltatore;	
	12. pulizia quotidiana compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto	
	lasciati da altre Ditte;	
	13. rispondere in ogni caso alla buona riuscita delle opere, anche di	
	quelle eseguite mediante l'impiego di materiali forniti	
	dall'Amministrazione. Nel caso in cui l'Impresa avvertisse qualche	
	deficienza in detti materiali, potrà esimersi da ogni responsabilità	
	soltanto denunciando tempestivamente per iscritto la cosa alla	
	Direzione dei Lavori e documentando ufficialmente in pari tempo il	
	proprio asserto mediante presentazione di referti originali rilasciati in	
	merito ai materiali da un competente Istituto sperimentale;	
	14. raccolta periodica, con oneri a proprio carico, delle fotografie relative	
	alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione	
	avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei	
	14 di 25	

	lavori;	
	15. evitare assolutamente di valersi direttamente od indirettamente	
	dell'opera dei dipendenti dell'Amministrazione;	
	16. spese di pesatura che occorressero;	
	17. sgombero del cantiere, entro 15 giorni dal verbale di ultimazione dei	
	lavori, dei mezzi d'opera, degli impianti di sua proprietà e dei	
	materiali di rifiuto lasciati dall'appaltatore o da altre ditte e pulizia	
	dell'opera realizzata;	
	18. custodia e buona conservazione delle opere fino al collaudo. E' anche	
	compreso l'onere per la protezione dei marmi, delle piastre artificiali	
	e naturali in lastre o blocchi e degli infissi di qualsiasi genere, l'onere	
	per la rimozione di dette opere di protezione a richiesta della	
	Direzione Lavori;	
	19. consentire prima che intervenga il collaudo provvisorio l'uso	
	anticipato dell'opera previa richiesta dall'amministrazione appaltante	
	a norma dell'art. 230, del D.P.R. n. 207/2010, senza che	
	l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi;	
	20. gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie o	
	previste specificamente dal capitolato speciale d'appalto, nonché	
	eventuali ulteriori prove ed analisi espressamente disciplinati dalla	
	normativa in vigore. Le operazioni di collaudo sono disciplinate	
	dagli art. 224 e 235 del D.p.r 207/2010. La custodia e gestione dei	
	campioni avviene a norma di legge nel rispetto del principio del	
	contraddittorio. A richiesta della Direzione lavori potranno essere	
	effettuate prove nell'officina di provenienza delle tubazioni, pezzi	
	15 di 25	



	speciali e apparecchi forniti dall'Appaltatore, a spese del medesimo	
	Appaltatore e nel rispetto del principio del contraddittorio;	
	21. risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di	
	esecuzione di lavori, fossero arrecati a proprietà pubblica e privata	
	nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione e il	
	suo personale.	
	Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà	
	in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto,	
	entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa	
	necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In	
	caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi	
	saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul	
	successivo acconto.	
	Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati	
	dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti	
	stessi debba provvedere l'Appaltante.	
	Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di	
	pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.	
	Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato	
	nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui al presente	
	contratto.	
	<b>ART. 14) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA</b>	
	I lavori contemplati nel contratto verranno contabilizzati a misura, secondo	
	quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto.	
	L'accertamento e la registrazione dei lavori eseguiti avviene	
	16 di 25	

	contemporaneamente alla loro esecuzione.	
	Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori	
	eseguiti secondo le modalità di cui all'Art.12, commi 5, 6 e 7, della L.R.	
	33/2008.	
	<b>ART. 15) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	
	L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual	
	volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	contabilizzato ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, raggiunga la cifra di €	
	.....(Euro.....).	
	Si richiama integralmente l'art. xxx del Capitolato Speciale d'Appalto circa la	
	determinazione dei pagamenti in acconto.	
	Il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, sarà	
	effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dopo che l'Appaltatore avrà prodotto,	
	su specifica e dettagliata richiesta della Direzione lavori, tutte le certificazioni	
	relative ai lavori effettuati, previste dalle vigenti norme di legge, dal capitolato	
	speciale d'appalto o richieste da Enti preposti alla verifica e/o controllo, con	
	particolare riferimento alle certificazioni previste dall'art. 7 del D.M. 22.1.2008	
	n. 37.	
	I pagamenti verranno effettuati in favore dell'impresa ..... su	
	conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.	
	Eventuali variazioni devono essere tempestivamente notificate alla stazione	
	appaltante. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero	
	pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in	
	ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.	
	L'Appaltatore si impegna all'osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi	
	17 di 25	

	finanziari, di cui alla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti con i subappaltatori.	
	Come stabilito dall'Art. 3, comma 9bis, della legge 136/2010 sopra citata,	
	l'inadempimento da parte dell'appaltatore delle disposizioni relative alla	
	tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge medesima, costituisce causa di	
	risoluzione del contratto.	
	<b>ART. 16) CONTROLLI</b>	
	La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento	
	della regolare esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove	
	l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli	
	sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si	
	dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal	
	caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali	
	ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
	Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche	
	opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e	
	le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato,	
	agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.	
	<b>ART. 17) CONTO FINALE</b>	
	Il conto finale dovrà essere compilato entro 60 (sessanta) giorni dal verbale	
	di ultimazione dei lavori, accertata con apposito certificato, come stabilito	
	all'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto. Per il Certificato di regolare	
	esecuzione dei lavori si applica l'art. 237 del DPR 207/2010.	
	<b>ART. 18) MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE</b>	
	<b>CONTROVERSIE</b>	
	Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili,	
	18 di 25	

	l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni	
	caso non inferiore al 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale, il	
	responsabile del procedimento procede secondo quanto indicato all'art. 2.24	
	del Capitolato Speciale di Appalto.	
	Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del	
	contratto, il foro competente sarà quello di Macerata.	
	Deve tenersi conto di stabilito in materia dagli art. 205 e 208 del D.lgs n.	
	50/2016.	
	<b>ART. 19) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA,</b>	
	<b>LEGALITA' E ANTICORRUZIONE</b>	
	Come stabilito nel bando di gara, l'Appaltatore si impegna a rispettare il	
	Protocollo quadro di legalità sottoscritto dalla Struttura di Missione ex art.	
	30 L. n. 229/16, dal Commissario Straordinario del Governo e da Invitalia in	
	data 26/07/2017.	
	L'Appaltatore è tenuto altresì al rispetto del Codice Generale di	
	Comportamento, di cui al D.P.R. 62/2013 e s.m.i., e di quello del Comune,	
	parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.	
	<b>ART. 20) PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A</b>	
	<b>SCOPO ANTICORRUTTIVO E ANTIMAFIA</b>	
	L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui	
	al Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il	
	Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e Invitalia e	
	di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	L'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante i dati	
	relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti	
	19 di 25	

	interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere. Le imprese	
	accettano esplicitamente quanto convenuto con il protocollo, ivi compresa la	
	possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, di revoca degli	
	affidamenti nonché di risoluzione del subcontratto nei casi di mancata o	
	incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo	
	intervenute presso le imprese contraenti ai sensi degli art. 1 e 2 del	
	Protocollo, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca	
	dell'affidamento nei casi espressamente indicati agli articoli 5 e 6 del	
	Protocollo.	
	Al fine di prevenire interferenze illecite di tipo corruttivo l'Appaltatore	
	accetta espressamente e si obbliga a far accettare espressamente ai	
	subappaltatori e subcontraenti interessati quanto segue:	
	- il soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di	
	subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva	
	all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si	
	siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,	
	degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla	
	"filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale	
	ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà	
	luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.	
	1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che	
	abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e	
	all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;	
	- il soggetto aggiudicatore, o l'impresa contraente in caso di stipula di	
	20 di 25	

	subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva	
	espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti	
	dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine	
	sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative	
	all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata	
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il	
	delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis	
	e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2,	
	322, 322-bis comma 2, 346-bis comma 2, 353 e 353-bis c.p..	
	Al fine di prevenire interferenze illecite a scopo antimafia, la sottoscritta	
	impresa inoltre:	
	1. si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di	
	Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta	
	di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per	
	assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni	
	atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale	
	che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della	
	compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase	
	dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione. La violazione di	
	tale obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	
	2. si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel	
	Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario e Invitalia in data	
	26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di	
	accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto. La violazione di tale	
	obbligo è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	
		21 di 25

	L'appaltatore assume l'obbligo di far rispettare il Protocollo Quadro di	
	Legalità dai propri subcontraenti e ad inserire nei relativi contratti clausole	
	analoghe a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) la cui violazione è	
	sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del c.c.	
	L'efficacia di eventuale cessione di credito effettuata nei confronti di	
	soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106 comma 13 del Decreto	
	Legislativo 50/2016 è subordinata sospensivamente alla preventiva	
	acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni	
	antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al carico	
	del cessionario.	
	La possibilità di avvalersi dell'eventuale distacco di manodopera deve essere	
	autorizzata dalla stazione appaltante prima dell'ingresso in cantiere dei	
	lavoratori distaccati. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla	
	preventiva registrazione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori dell'impresa	
	distaccante.	
	Al fine di prevenire tentativi di condizionamento criminale l'appaltatore si	
	impegna ad assicurare:	
	a) che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di	
	riconoscimento di cui all'art. 18 comma 1 del D. lgs. n. 81/2008 recante gli	
	ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. n. 136/2010, anche ai fini della	
	rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale	
	addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;	
	b) che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il	
	nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali,	
	secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L. n. 136/2010.	
		22 di 25

	L'appaltatore si impegna ad inserire analoghe clausole nei subcontratti	
	stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera.	
	<b>ART. 21) RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTA- TORE</b>	
	<b>PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE</b>	
	Le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per difetti di costruzione sono	
	definite dall'art. 18 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 e dall'art. 227 del D.P.R.	
	05/10/2010 n. 207, oltre che da tutte le altre norme di legge.	
	<b>ART. 22) RISOLUZIONE E RECESSO</b>	
	Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui	
	agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/16 e le disposizioni di cui al	
	Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017.	
	Fermo restando quanto stabilito dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/16 , si	
	conviene che il Comune procederà con l'immediata ed automatica	
	risoluzione del contratto allorchè verifiche antimafia effettuate	
	successivamente alla stipula diano come esito la cancellazione	
	dall'Anagrafe antimafia degli esecutori.	
	Si richiamano inoltre le clausole di risoluzione e recesso di cui al	
	precedente art. 20.	
	<b>ART. 23) DOMICILIO DELL'APPALTATORE</b>	
	Ai sensi dell'art. 2 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e per tutti gli effetti	
	del presente contratto l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio	
	domicilio legale presso il Comune di Tolentino.	
	<b>ART. 24) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.	
	23 di 25	



	105, comma 1 del D. Lgs. n.50/16.	
	<b>ART. 25) SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI</b>	
	Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento	
	all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	A tutti i subappalti e subaffidamenti si applica la disciplina di cui al	
	Protocollo Quadro di Legalità del 26.07.2017.	
	Tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese, devono essere iscritti	
	all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, indipendentemente dall'importo,	
	dall'oggetto, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione	
	dei rispettivi contratti.	
	Tutti i contratti stipulati con i subappaltatori o subcontraenti dovranno	
	prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita	
	l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorchè le	
	verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano	
	dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe.	
	<b>ART. 26) DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE</b>	
	Le parti dichiarano che le prestazioni e le forniture del presente contratto sono	
	soggette ad I.V.A. e pertanto chiedono che il contratto venga registrato a tassa	
	fissa.	
	La partita I.V.A. dell'Impresa è : .....	
	Il codice fiscale del legale rappresentante è : .....	
	Il codice IBAN dell'impresa è: .....	
	Il codice fiscale del Comune di Tolentino è : 83000110433 .	
	<b>ART. 27) SPESE</b>	
		24 di 25

	Sono a carico dell'"Appaltatore", tutte le spese del contratto e tutti gli oneri	
	connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico	
	del Comune di Tolentino	
	<b>ART. 28) TRATTAMENTO DATI PERSONALI</b>	
	Il Committente, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l'"Appaltatore" che	
	tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi	
	e dai regolamenti in materia.	
	<b>ART. 29) NORMA DI RINVIO</b>	
	Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia all'allegato	
	Capitolato Speciale di Appalto che viene sottoscritto dall'Impresa ed alla	
	legislazione speciale vigente in materia.	
	E richiesto io Segretario generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto,	
	redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su facciate a	
	video .. intere e ..... , dandone lettura alle parti, le quali l'hanno	
	dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà e, dopo avermi dispensato	
	dalla lettura degli atti in esso richiamati, a conferma lo sottoscrivono con firma	
	digitale.	
	<b>IL RESPONSABILE F.to digitalmente</b>	
	<b>L'IMPRESA F.to digitalmente</b>	
	<b>IL SEGRETARIO GENERALE F.to digitalmente</b>	
	25 di 25	